



GRALE SPIN-OFF
RESEARCH AND CONSULTING SRL

**Gruppo di Ricerca - Azione
sulla Legalità e sull'Etica
nell'azione pubblica
e nell'attività di impresa**



***SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL PROGETTO DI RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA E LA
GESTIONE DEI BENI CONFISCATI***¹

0. Premessa.

Le riflessioni e gli spunti contenuti nel presente documento prendono forma nell'ambito delle attività di ricerca sviluppate dallo *Spin-off* universitario G.R.A.L.E. (Gruppo di Ricerca-Azione sulla Legalità e l'Etica), operante all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli.

Il G.R.A.L.E., primo *spin-off* in materie giuridiche istituito in Italia, nasce dalla volontà di coniugare l'indagine e l'elaborazione scientifica con un'azione di supporto concreto alle imprese e alle pubbliche Amministrazioni (con particolare, anche se non esclusivo, riguardo a quelle presenti sul territorio campano), in risposta all'esigenza, sempre più avvertita, di crescente attenzione alla legalità ed all'etica nell'agire di impresa e dell'Amministrazione pubblica.

L'attività di ricerca è, quindi, rivolta a indagare situazioni concrete, in merito alle quali i risultati dell'analisi vengono utilizzati per elaborare proposte operative di intervento, in tal modo misurando il frutto dell'attività di studio e di ricerca anche in riferimento alla sua utilità nell'individuazione e nell'implementazione di 'buone prassi' per una corretta strategia preventiva. Il risultato dell'attività di ricerca, però, non è convalidato astrattamente e poi applicato alla pratica. Al contrario esso risulta convalidato attraverso la pratica.

In considerazione delle particolarità del contesto territoriale su cui insiste il Dipartimento di Giurisprudenza della S.U.N. (che ha sede a Santa Maria Capua Vetere), il G.R.A.L.E. ha inteso focalizzare l'attenzione, tra gli altri, sul tema della disciplina antimafia, delle relative misure patrimoniali, e più in particolare della gestione dei beni

¹ Documento elaborato in occasione dell'audizione presso la Commissione Giustizia del Senato il 19 giugno 2016.

confiscati².

Nell'impostazione della ricerca precisa scelta metodologica è stata quella di procedere, (non soltanto nell'analisi del diritto positivo ma anche) nell'elaborazione delle ipotesi di intervento, con una costante attenzione agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza (non solo nazionale ed europea ma anche) della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ciò nella convinzione che sia essenziale, in particolar modo nell'elaborare proposte, procedere a una valutazione *ex ante* di compatibilità con i principi stabiliti in sede sovranazionale e/o costituzionale. In particolare, agire preventivamente per individuare eventuali antinomie con la giurisprudenza di matrice europea – oltre che perfettamente aderente al criterio di sussidiarietà regolante i rapporti tra i due ordinamenti –risponde a ragioni di economicità e funzionalità del sistema.

1. Alcune delle principali criticità dell'attuale disciplina rispetto alle quali paiono meritevoli di ripensamento le soluzioni adottate nel d.d.l. S. 2134.

Il testo del disegno di legge approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato, che in gran parte ha fatto proprie le proposte formulate dalla Commissione Antimafia, sembra non aver sciolto in modo pienamente soddisfacente alcuni dei nodi presenti nella normativa vigente.

Appaiono, tra gli altri, particolarmente meritevoli di ulteriore riflessione i profili relativi a: 1) il coordinamento tra le procedure e le discipline concernenti i diversi tipi di sequestro finalizzati a confisca presenti nel nostro ordinamento; 2) la salvaguardia del valore dei beni sequestrati e confiscati; 3) il ruolo dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC) ed il suo profilo organizzativo.

² La ricerca dal titolo *Il sistema delle "sanzioni" patrimoniali e le sue criticità*, è svolta da: Carmine Aloja, Alberto de Chiara, Andreana Esposito, Catello Maresca, Pietro Marzano, Antonio Pagliano.

In particolare, con riguardo alla salvaguardia del valore dei beni sequestrati e confiscati, s'è già fatto cenno, in premessa, al dato, oggetto di comune esperienza, della notevole quantità di beni immobili oggetto di misure patrimoniali che, lungi dal trovare un'utile destinazione istituzionale, sociale o economica, finiscono con il deteriorarsi completamente. Analogamente, è a dirsi delle aziende, la maggior parte delle quali falliscono ancor prima che ne intervenga la confisca o la relativa definitività³.

In proposito, come di vedrà meglio in prosieguo, merita di essere attentamente valutato l'argomento secondo cui la natura dinamica del bene azienda richieda ineludibilmente modalità di gestione adeguate per consentirne sin da subito – e dunque già nella fase del sequestro – la salvaguardia del valore, e cioè della capacità produttiva (vale a dire se non della redditività quanto meno dell'equilibrio economico). Quest'ultimo obiettivo persegue il duplice interesse sia del soggetto titolare dell'azienda, nel caso di esito favorevole del procedimento penale a suo carico, sia

³ In proposito cfr., tra gli altri, *Gli investimenti delle mafie*, studio condotto dal centro di ricerca *Transcrime* (Progetto PON Sicurezza 2007 – 2013), in cui si mostra come - in riferimento a imprese inizialmente gestite dalle mafie e quindi sequestrate - i numeri siano indicativi di situazioni drammatiche: il 65-70% delle aziende è in liquidazione; il 15 - 20% in fallimento. E ciò quale che sia il settore economico e il territorio di attività delle stesse. Tuttavia, lo studio dimostra, altrettanto chiaramente, come la competitività di quelle aziende tenda a peggiorare negli anni immediatamente precedenti il sequestro. Analogamente rileva lo studio della Banca d'Italia *Aziende sequestrate alla criminalità organizzata, le relazioni con il sistema bancario*, **Donato L., Saporito A., Scognamiglio A.** (a cura di), 2013, n. 202, in cui tra l'altro si sottolinea la possibile (co)presenza di più fattori che possono essere le (con)cause del fallimento delle aziende sottratte alla criminalità organizzata: la volontà della proprietà criminale - in vista dello spossessamento dell'azienda - di abbandonare o di svuotare le imprese oggetto di interessamento da parte degli organi giudiziari; il ritiro del credito da parte degli istituti di credito, venuti a conoscenza dell'avvio di procedimenti penali o di prevenzione; l'incapacità dell'azienda mafiosa di essere competitiva senza la rete di protezione dell'illegalità (soprattutto per quel che riguarda la fonte di finanziamento, il riciclaggio, e la mancanza dei costi della legalità: fatturazione, regolarizzazione retributiva e contributiva dei dipendenti) e (ciò in particolare dopo il sequestro) il sopraggiungere di ostacoli (burocratici, legali, tecnici, economici e sociali) che complicano l'ordinaria amministrazione.

della collettività, la quale non può che giovare di una gestione economica o addirittura lucrativa del bene aziendale.

Sotto tale profilo, l'attuale sistema manifesta notevoli criticità, determinate, tra l'altro: dal lungo lasso di tempo che intercorre tra il sequestro e la successiva (eventuale) confisca definitiva; dalle difficoltà che incontra l'Autorità giudiziaria nell'assolvere efficientemente ai propri compiti in materia, malgrado la previsione del supporto da parte dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati; dalle difficoltà che, di regola, incontrano altresì le amministrazioni giudiziarie a garantire quanto meno l'equilibrio economico della gestione aziendale.

Infine, quanto alle criticità dell'attuale configurazione dell'ANBSC, soggetto intorno al quale il sistema dovrebbe fare perno, è noto che esse sono state evidenziate da più parti, proponendone diverse prospettive evolutive.

Invero, le migliori prospettive possibili paiono quelle rivolte a una riorganizzazione aziendale dell'Agenzia, per ipotesi secondo i profili propri di una società (magari financo una Holding) pubblica (con una struttura che potrebbe prevedere un organo di direzione - CdA - e un organo di controllo - OdV -, quale soggetto autonomo e indipendente). In ogni caso, sembra che si renda opportuna l'adozione di un modello organizzativo ripartito in sezioni/divisioni, non solo in base alle diverse *species* di beni (mobili, immobili ed aziende), ma anche in base alle diverse categorie, anche di tipo merceologico, delle aziende di cui l'ANBSC deve farsi carico (si possono indicare, a titolo di esempio, i settori che ad oggi risultano essere stati quelli maggiormente colpiti da provvedimenti ablativi: scommesse e gioco d'azzardo, settore terziario, settore edilizio, settore agroalimentare).

2. Interventi su sequestro penale e confisca ex art. 12 sexies L. 356/92.

Il disegno di legge non interviene in modo organico, se non mediante taluni rinvii, in relazione alle regole del cd. sequestro penale, pur presentando quest'ultimo alcuni profili problematici, fra i quali uno dei più rilevanti concerne i tempi di celebrazione

del giudizio nel cui ambito è stato disposto un provvedimento ablativo.

La durata del sequestro penale è infatti naturalmente destinata a essere legata a quella del processo penale nel cui ambito esso scaturisce; processo la cui celebrazione, come è noto, si protrae per lassi di tempo a volte eccessivamente lunghi. La considerazione che la frequenza applicativa del sequestro finalizzato alla cd. confisca di cui all'art. 12 *sexies* L. 356/92 stia aumentando in modo esponenziale negli ultimi anni (pur essendo ancora numericamente maggiori le confische di prevenzione), induce a ritenere auspicabile che la riforma in *itinere* intervenga in modo più approfondito anche su tale ambito, mirando al raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore organicità e sistematicità.

Invero, le ragioni che inducono all'auspicio che il legislatore presti una maggiore attenzione per le esigenze di celerità, di efficacia del giudizio penale e di economia processuale, armonizzando al meglio la disciplina delle diverse procedure che portano a provvedimenti di confisca, sono ben note e comuni ad ogni procedimento patrimoniale⁴. Sembra evidente, infatti, che, anche in questo ambito, siano pienamente valide le osservazioni relative agli effetti negativi, sul buon funzionamento del sistema economico, di una amministrazione della giustizia civile lenta, con alte perdite, tra gli altri, per le banche e per le imprese, e con forte penalizzazione per le realtà produttive⁵.

⁴ Sul punto significativo è lo studio della Banca d'Italia *Aziende sequestrate alla criminalità organizzata*: cit.

⁵ Il richiamo a studi effettuati in particolare riguardo agli effetti dei tempi sulle procedure fallimentari è sicuramente coerente con una logica di tipo 'fallimentare' – presente nell'attuale legislazione – dell'amministrazione giudiziaria dei beni sottratti alla criminalità organizzata (si pensi, in particolare, a quegli istituti presenti nel processo di prevenzione finalizzati alla *par condicio creditorum* o alla disciplina in materia di rapporti contrattuali: sul punto, cfr. lo studio della Banca d'Italia cit. par. 2.3.). Tra i tanti contributi, sviluppatasi in particolare sulla base di analisi economiche del diritto, cfr. **Urbano A., Corradini G.** (a cura di) *Ritardi della giustizia civile e ricadute sul sistema economico*, MIPA, 2006; **Masciandaro D.**, *La giustizia civile è efficiente? Costi ed effetti per il mercato del credito, le famiglie e le imprese*, Bancaria Editrice, 2001; **Musy M. A., Simongini M., Pizzetti F. G. e Monateri P. G.** (a cura di), *Un manager in tribunale: costi e tempi della giustizia civile in Italia: analisi econo-*

Una gestione inefficiente di una procedura che incide su realtà aziendali, quale che sia l'esito finale dell'intervento giudiziario (di confisca o di restituzione del bene), si rivela del tutto inefficace rispetto agli obiettivi cui dovrebbe essere tesa, tra i quali il salvataggio dell'impresa e la tutela dell'occupazione. In tal modo la limitazione imposta al diritto di proprietà – che nei confronti di soggetti rispetto ai quali non è stata emessa una sentenza di condanna appare problematica sotto il profilo della compatibilità con la presunzione di innocenza di cui all'art. 6 par. 2 della Convenzione EDU – non sembra rispettare quel *giusto equilibrio* che, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, è richiesto, ai sensi dell'art. 1 Prot. 1 alla Convenzione EDU, tra le esigenze dell'interesse generale e gli imperativi e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. Invero, a causa delle inefficienze del sistema, pare che troppo spesso il singolo finisca sol subisce un sacrificio – la perdita dei propri beni – eccessivo e sproporzionato proprio perché l'interesse pubblico non è comunque realizzato.

Non è privo di pregio sottolineare come la Corte europea abbia avuto modo di affermare che costituisce ingerenza sproporzionata allo scopo perseguito dalle autorità la privazione del bene inflitta a un proprietario in buona fede a causa di un sequestro per un tempo eccessivamente lungo. L'assunto, infatti, sembra valere a maggior ragione nell'ipotesi in cui, a seguito di un lungo procedimento di sequestro finalizzato a confisca, il bene venga poi restituito svuotato di ogni valore anche per la cattiva amministrazione cui è stato sottoposto⁶.

Alla luce di tali considerazioni, i profili sui quali sarebbe necessario intervenire per garantire una maggiore celerità ed efficienza della procedura destinata a incidere sui beni sottoposti a sequestro cautelare sono quello procedimentale oltre quello

mica, riforme e strumenti alternativi, Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi, Torino, 1999 **Marconi P. e Frollà C.**, *I compliance cost nei Paesi Ocse e in Italia*, in *L'inefficienza della giustizia civile, conseguenze sull'economia. L'Italia da semplificar: II. Le regole e le procedure*, De Carpariis G. e Vesperini G. (a cura di), Il Mulino, Bologna, 1998.

⁶ Commissione EDU, *Agosi c. Regno Unito*, decisione del 22 settembre 1986

che si potrebbe definire organizzativo, attinente alla competenza funzionale del giudice chiamato a gestire il bene sequestrato.

2.1. Interventi sotto il profilo procedimentale.

Dal punto di vista del procedimento, la previsione della estensione della trattazione prioritaria, al pari del procedimento di prevenzione, anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione di confisca allargata (art. 26 p. 3 nella parte in cui si prevede l'inserimento di una lettera *f-bis* all'art. 132 *bis*, comma 1, disp. att. c.p.p.) risulta senz'altro apprezzabile. Allo stesso modo va vista con favore la riunificazione tendenziale della disciplina della confisca allargata (preceduta eventualmente da un sequestro penale) a quella di prevenzione, con il richiamo espresso contenuto nel nuovo comma 4 *bis* alle norme in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal Codice Antimafia.

In quest'ambito, tuttavia, sarebbe preferibile un ulteriore sforzo di chiarezza e di coordinamento, introducendo il richiamo espresso alle rispettive parti rilevanti del Codice (capo II, per la disciplina relativa al sequestro; capo III, per l'amministrazione e destinazione dei beni; capo IV, per la tutela dei terzi). In tal modo si garantirebbe l'applicazione della norma sull'inefficacia del sequestro (in base alla quale «il sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministrazione giudiziaria, ovvero dalla esecuzione del sequestro»), già prevista per i sequestri di prevenzione, anche ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2-*ter* dell'art 12 *sexies* L. 356/92, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

Altro punto importante, che, sia pure indirettamente, finisce per incidere sui tempi del procedimento, e su cui il d.d.l. non è intervenuto, è quello legato ai compensi degli Amministratori Giudiziari ed agli altri cd. 'costi della procedura'.

È noto, infatti, che gli 'acconti su compenso finale', richiesti dagli Amministratori Giudiziari nell'ambito dello svolgimento dell'incarico e loro liquidati (ai sensi di

quanto previsto dal D.M. n. 140 del 20.07.2012, sulla base ai parametri di calcolo ivi previsti e contenuti nelle tabelle Ministeriali), sono a carico della procedura, e laddove capienti, a carico delle casse delle aziende sottoposte a sequestro, definite ‘casse di gestione della procedura’.

Ridurre i tempi di gestione dei beni, anche mediante la previsione della possibilità di una loro destinazione anticipata (su cui si v. *infra*), comporterebbe indubbi benefici anche sugli attuali significativi costi di gestione dei beni sequestrati.

2.2. Interventi sotto il profilo organizzativo.

Il comma 4 *novies* dell’art. 12 *sexies*, nella formulazione del disegno di legge, prevede che l’autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati sia il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. Con tale previsione restano inalterate le perplessità sollevate dall’attuale sistema, che individua diversi Giudici delegati a seconda della tipologia di sequestro.

Sembra invero preferibile unificare la competenza dell’amministrazione dei beni sequestrati in capo ad un’unica Sezione specializzata sull’Amministrazione dei beni sequestrati. In tal modo si individuerebbe un unico attore giudiziario competente a conoscere di tutte le misure ablativo, con una conseguente maggiore specializzazione e verosimili benefici in termini di efficacia ed efficienza dell’intervento giudiziario. Questo risultato potrebbe essere ottenuto attraverso una modifica del comma 4 *novies* prevedendo che l’autorità giudiziaria competente per l’amministrazione dei beni sequestrati previsti dai commi da 1 a 2-*ter* del medesimo articolo sia un giudice delegato dell’apposita Sezione specializzata del Tribunale.

2.3. La problematicità della cd. confisca senza condanna.

La nuova versione del disposto di cui all’art. 12 *sexies* (nel nuovo comma 4 *septies*) –

recepando l'orientamento (minoritario) della giurisprudenza nazionale fatto propria, tuttavia, dalle Sezioni Unite nella sentenza *Lucci*⁷ - prevede un'ipotesi di **confisca senza condanna**⁸. Alcune riflessioni alla luce della giurisprudenza della Corte europea meritano di essere svolte.

Sebbene non possa negarsi che la giurisprudenza della Corte EDU abbia assunto un orientamento di favore nei confronti di forme di confisca senza condanna, sempre più frequentemente introdotte negli ordinamenti europei per combattere gravi fenomeni criminali, non può non sottolinearsi che tale posizione dei giudici europei sia stata assunta, in particolare, in riferimento a ipotesi di misure ablativo aventi natura sicuramente non penale. O meglio: ipotesi di confisca sicuramente escluse dal novero della cd. *materia penale*. Così, recentemente nel caso *Gogitidze*,⁹ la Corte Europea ha confermato tale tendenza rispetto a un provvedimento di *civil forfeiture* (*civil proceeding in rem*), prevista nell'ordinamento della Georgia per consentire la sottrazione dei proventi della corruzione pubblica, senza tuttavia la svolgimento di un processo penale e quindi in assenza di una "accusa penale". La Corte Europea non

⁷ Sulla perseguibilità, ai soli fini della confisca, del procedimento nel caso di estinzione del reato per prescrizione vi era contrasto in giurisprudenza; secondo l'orientamento ampiamente prevalente la confisca non sarebbe stata consentita in tali ipotesi (tra la altre, Cass. Pen. Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, Barla e altri; Cass. Pen. Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 8382); per un indirizzo minoritario, al contrario, l'ammissibilità di applicare la confisca, pur in presenza di una dichiarazione di avvenuta prescrizione del reato, discenderebbe dai poteri attribuiti al giudice di accertamento sul "fatto di reato" al fine di ordinare l'ablazione, in particolare nel caso di già intervenuta sentenza di condanna in primo grado. Il contrasto è stato risolto dalla Sezioni Unite che ammette la confisca *senza condanna* nelle ipotesi in cui si tratti di confisca avente natura di misura di sicurezza obbligatoria purché sia intervenuta una sentenza di condanna di primo grado e la responsabilità penale sia accertata negli ulteriori gradi di giudizio, pur in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (Cass. Pen., SSUU, 26 giugno 2015, Lucci, n. 31617).

⁸ Il nuovo testo così recita: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2 *ter*, si applicano, quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di Cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato".

⁹ Corte EDU, *Gogitidze c. Georgia*, sentenza del 12 maggio 2015.

ha qualificato come «*materia penale*» tale forma di confisca, ma l'ha considerata una forma di regolamentazione dell'uso della proprietà *ex art. 1, Prot.1 CEDU*, con natura preventiva o compensatoria («*is not of a punitive but of a preventive and/or compensatory nature*»). Nel riportare tale misura nell'ambito di applicazione del solo Protocollo 1, Corte ha citato a sostegno proprio la sua giurisprudenza (contro l'Italia) in materia di confisca di prevenzione¹⁰.

Deve essere, tuttavia, sottolineato come tale orientamento – che si è sviluppato in relazione a provvedimenti ablatori per natura, presupposti e contenuti diversi dalla confisca allargata di cui all'art. 12 *sexies*, che, anche alla luce della sua configurazione “nazionale” quale misura di sicurezza, dovrebbe agevolmente rientrare nella nozione di *materia penale* di matrice europea – potrebbe non ripetersi in presenza di situazioni in cui si confiscano dei beni per la loro origine illecita e, quindi, in cui si stigmatizza, fortemente, il proprietario come soggetto coinvolto in attività criminali tanto da aprire un procedimento penale nei suoi confronti, in mancanza di una condanna definitiva che contempri anche l'accertamento del reato per cui era processo. Inoltre, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, la nuova ipotesi di confisca senza condanna potrà essere impiegata non solo per sottrarre somme di denaro (come avviene, invece, per il *civil recovery* inglese) o specifici beni, ma per sottrarre interi patrimoni e compendi aziendali, assumendo un impatto in termini di limitazione del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica, che superando il mero effetto compensatorio di cui ha parlato la Corte Europea, ben potrebbe porre problemi sotto il profilo di una mancanza di “giusto equilibrio” (*rectius*: proporzionalità) di cui all'art. 1 Prot. 1 della Cedu.

3. La salvaguardia del valore economico dei beni.

¹⁰ Corte EDU, *Gogitidze c. Georgia*, cit. § 126 che richiama “*Butler, cited above; AGOSI, cited above, § 65; Riela, cited above; and Arcuri*”.

L'esperienza dimostra come una delle esigenze imprescindibili di tutela dei beni confiscati, se non la più importante, sia la tempestività dell'intervento¹¹.

Come già in precedenza notato, troppo spesso giungono all'Agenzia nazionale e, quindi, agli enti/associazioni affidatarie, beni immobili completamente distrutti o gravemente deteriorati (anche, ma non solo, perché la gran parte di essi finiscono con l'essere vandalizzati e resi praticamente inservibili). Tale situazione rappresenta un ostacolo significativo per la successiva assegnazione e comporta quantomeno la necessità di sostenere costi ingentissimi per la loro ristrutturazione, a carico di fondi pubblici.

Inoltre, pur nella consapevolezza che non tutte le aziende colpite da misure patrimoniali ablativo, una volta reciso il legame con il crimine organizzato, sono competitive sul mercato, non può non destare preoccupazione il dato relativo al numero, elevato, di fallimenti di aziende sequestrate e confiscate.

Appare, pertanto, necessario intervenire al fine di salvaguardare il valore economico dei beni sequestrati, affinché l'ANBSC non si trovi investita di una gestione onerosa di beni (immobili o aziende) per i quali sia estremamente difficile, se non impossibile, trovare una utile destinazione finale. Tanto per i beni immobili quanto (e, anzi, ancor più) per le aziende, l'esigenza di preservarne adeguatamente il valore comporta la necessità di intervenire con rapidità (talora addirittura con urgenza) ed efficacia.

In quest'ottica paiono sicuramente apprezzabili gli interventi, inseriti nella proposta in discussione, volti alla individuazione di misure aventi l'obiettivo di sostenere le imprese attinte dai provvedimenti di sequestro e di confisca.

Tuttavia, si ritiene, che altre modifiche sarebbero auspicabili.

¹¹ È ancora lo studio della Banca d'Italia, *Aziende sequestrate alla criminalità organizzata* cit. a sottolineare come il *fattore tempo* assuma rilevanza determinante nella gestione di queste imprese. Così anche **Meditto**, *Quale futuro per le aziende sequestrate e per l'Agenzia Nazionale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, pp. 5 e ss.

3.1. Interventi sulla destinazione, anche anticipata, dei beni.

La necessità di salvaguardare il valore economico e la capacità produttiva dei beni oggetto di provvedimenti ablativi impone di prevedere le più ampie e diversificate possibilità di destinazione per tutti i beni, anche per quelli immobili e per le aziende. Destinazione che può rendersi necessaria anche in fase anticipata rispetto alla confisca definitiva, nei casi in cui vi sia il serio pericolo di un grave deterioramento o di gravi diseconomie.

L'attuale sistema di gestione dei beni – basato su un modello diarchico che fa leva sul Tribunale (GIP nel processo penale o giudice delegato per le misure di prevenzione) e sull'amministratore giudiziario – sovente si risolve, di fatto, in uno stallo decisionale, sia per il carico eccessivo degli uffici giudiziari che, talora, determina l'impossibilità di seguire adeguatamente le sorti e l'evoluzione delle vicende del processo, sia perché la necessità di 'conservare' il valore del bene, allo stato della disciplina normativa, induce a negare ogni ipotesi dinamica di valorizzazione del bene stesso.

Se per gli immobili la salvaguardia, talora, è possibile facendone un uso commerciale temporaneo (mediante locazione, concessione di diritti reali, ecc....) e generando così un flusso attivo, per i complessi aziendali, invece, l'antinomia tra l'esigenza di conservazione del patrimonio aziendale, che ispira comportamenti prudenti, e la natura intrinsecamente dinamica dell'attività di impresa, che comporta un rischio implicito e determina la necessità di prendere decisioni in proposito, sembra dover essere necessariamente risolta evitando il quasi fatale immobilismo cui conduce l'attuale sistema (i cui risultati sono da più parte criticati), soprattutto quando le sorti dell'azienda risultino già 'segnate' sin dal primo momento di analisi. Ma anche per i beni immobili, a volte, si può determinare la stringente necessità, al fine di poterne salvaguardare il valore, di assumere scelte di disposizione del bene più incisive.

Sembra dunque opportuno che la possibilità di una destinazione anticipata, già prevista (art. 14 co. 1 lett. c, che sostituisce l'attuale art. 40 co. 5 *ter*) per i beni mobili (i

quali, generalmente, sono di minor valore economico), sia estesa anche agli immobili e alle aziende, al fine di costituire uno strumento idoneo ad evitare gestioni che spesso si trasformano in attività meramente accompagnatorie e prodromiche al disfacimento dei beni stessi.

A tal proposito, la valutazione sulla serietà del pericolo e sulla gravità del deterioramento o delle diseconomie, che deve costituirne il necessario presupposto della possibile destinazione anticipata, andrebbe compiuta dal giudice delegato, con la partecipazione di tutti gli attori e con il contributo dell'Agenzia nazionale, il prima possibile: subito dopo il deposito della (già prevista) relazione sulla utile perseguibilità dell'attività, nel caso delle aziende; e analogamente anche nel caso dei beni immobili, per i quali sembra opportuno che l'amministratore giudiziario esprima rapidamente una concreta valutazione sui pericoli in esame. Si ritiene che, in presenza del presupposto indicato, dovrebbe prevedersi, la possibilità di una proficua destinazione istituzionale o sociale, anche anticipata, dei beni, nonché di procedere alla dismissione di quelli che non trovino entro un congruo lasso di tempo una destinazione che ne tuteli il valore economico. Così a esempio con particolare riferimento al processo penale, il potere di sollecitare l'intervento del giudice in tal senso potrebbe essere esteso anche alla pubblica accusa.

Nel valutare la possibilità di introdurre l'istituto della destinazione anticipata, con effetti tendenzialmente definitivi, anche per i beni immobili e per le aziende, è evidente che s'imponga di considerare il profilo della tutela delle ragioni del soggetto spossessato, in vista della possibilità che, all'esito della procedura, emerga la necessità di restituzione dei beni.

Partendo dalla necessità (imposta anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani) di garantire la tutela del soggetto destinatario di un provvedimento (sequestro o confisca) non definitivo, si possono immaginare diverse soluzioni. La soluzione in grado di garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tale soggetto e l'esigenza che il bene possa essere gestito in maniera efficiente deve essere ricercata partendo dalla peculiarità dei singoli beni.



Per i beni immobili, come detto, una destinazione commerciale provvisoria può essere, talora, sufficiente a garantirne il valore ed è compatibile con il quadro normativo vigente. Ma per i casi in cui dall'analisi della specifica situazione relativa a un dato bene emerga che non possa esserne garantita la conservazione mediante destinazioni provvisorie, e a fronte di un serio pericolo di grave deterioramento o di gravi diseconomie della sua gestione, appare opportuna l'introduzione della previsione della possibilità di una destinazione anticipata, ivi compresa una vendita – che in siffatte circostanze può essere considerata come una gestione conforme al principio di correttezza e buona fede –, ma prevedendo altresì che, ove l'esito del procedimento comporterebbe la restituzione del bene al soggetto spossessato, quest'ultimo abbia diritto a ricevere il controvalore (la cui quantificazione non può non tenere conto della copiosa giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti umani in tema di 'equo indennizzo' da riconoscersi in caso di provvedimenti ablativi della proprietà). Ma anche l'azienda, per la quale è meno peregrina l'ipotesi che si determini la necessità di disporre un'anticipata destinazione (non provvisoria) al fine di scongiurarne il serio pericolo di grave deterioramento o di gravi diseconomie di gestione, a norma degli artt. 2555 ss. c.c. altro non è che un bene nel patrimonio dell'impresa (individuale o societaria, di persone o di capitali) e in quanto tale suscettibile di apprezzamento e di valutazione. Non sono pochi i casi in cui in sede civilistica si prevede che sia il valore dell'azienda a determinare il valore spettante al soggetto giuridico che ne è proprietario. Si pensi, a esempio, al caso del recesso del socio dalle società di capitali, o di esclusione dello stesso dalle società di persone. In tali fattispecie, il valore della quota o della partecipazione, risultante da un metodo di calcolo (codicistico o statutario è indifferente per quel che qui interessa), viene accertato, in caso di contenzioso, in sede giudiziale, a opera di un magistrato che, a sua volta, si avvale di un perito. La perizia viene redatta tenendo conto di tutto il patrimonio, e quindi valutando l'azienda nella sua interezza (avviamento, ecc....), evidenziandosi così, senza ombra di dubbio, come l'ordinamento già conosca ipotesi in cui si prevede una sorta di fungibilità di una azienda, o di una parte di essa, con una somma di denaro.



Non sembra, pertanto, che vi siano ostacoli insormontabili a che, anche nella normativa antimafia, si preveda che nel corso residuo della procedura, il 'bene azienda' sia sostituito (anche contabilmente, nei libri della società sottoposta a provvedimento non definitivo) da un controvalore economico, garantito dallo Stato, determinato giudizialmente, sulla base di apposita attività peritale, con un procedimento analogo a quello conosciuto dalla disciplina civilistica. L'eventuale contenzioso sulla valutazione non impedirebbe una determinazione provvisoria che ne produca lo spossamento. In tal modo, solo il soggetto giuridico titolare del bene azienda (persona fisica o soggetto giuridico) verrebbe affiancato e/o sostituito da un amministratore (che assicuri che quella garanzia patrimoniale ed in generale tutti i rapporti economici di dare e avere non siano gestiti al di fuori della procedura) mentre il bene azienda sostituito da una 'cauzione di garanzia' andrebbe nella piena disponibilità dell'amministrazione giudiziaria.

Al fine di realizzare quanto sin qui esemplificativamente suggerito, si dovrebbe intervenire sull'articolo 14 co 1 lett. c del d.d.l. (con cui si modifica l'art. 40 co. 5 *ter* del c.a.m.) inserendo nella novella anche i beni immobili e le aziende. Coerentemente, in merito a quanto previsto dall'articolo 14 co. 2 lett. a) n. 1 lett. c) del d.d.l. (con cui si interviene sull'art. 41 del c.a.m.), si dovrebbe conseguentemente prevedere che la relazione dell'amministratore giudiziario debba contenere anche concreti elementi di valutazione sui pericoli di grave deterioramento o di gravi diseconomie di gestione cui eventualmente vada incontro l'azienda e il complesso aziendale, consentendo di valutarne la possibilità di dismissione anticipata, anche di singoli beni.

Inoltre, con riguardo all'articolo 14 co. 2, lett. c) (che modifica l'art. 41 del c.a.m.), si dovrebbe intervenire prevedendo l'inserimento, dopo il comma 2-*quater* di un nuovo comma 2 *quinqies*, che disciplini le modalità di intervento nel caso di serio pericolo di grave deterioramento o di gravi diseconomie di gestione accertati sui beni mobili, immobili e sui complessi aziendali sottoposti a sequestro, disponendo che, laddove non sia possibile procedere ai sensi dei co. 2 *bis* e 2 *ter* dell'art. 41 c.a.m., l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione da parte del giudice delegato e

sentito il pubblico ministero, possa procedere alla vendita.

Infine, intervenendo sull'articolo 18 co. 4 lett. d) del d.d.l. (che introduce un co. 8 bis all'art. 48 c.a.m.), si potrebbe prevedere che analoga possibilità sia riconosciuta all'ANBSC, laddove la necessità di vendere il bene per il serio pericoli di grave deterioramento o di gravi diseconomie insorga nella fase successiva alla sua assegnazione alla medesima Agenzia.

4. Il ruolo dell'Agenzia nazionale nella gestione e destinazione dei beni in vista dell'efficacia e dell'efficienza del sistema delle misure patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata.

La premessa da cui partire per analizzare la necessità di ulteriori interventi sul ruolo dell'Agenzia nazionale concerne la sicura natura polifunzionale della confisca¹². La stessa, infatti, mira soltanto a colpire (in funzione repressiva e special-preventiva) le associazioni criminali nelle ingenti disponibilità finanziarie e di beni accumulate; punta, anche a restituire (in funzione retributiva) alla collettività la ricchezza illecitamente sottratta, con ciò combattendo, al contempo, il fenomeno criminale sì sul piano culturale (e dunque in funzione general-preventiva); tende a reintrodurre quella ricchezza sottratta alla criminalità nel circuito dell'economia legale, contrastando così gli effetti dell'azione criminale distorsivi del mercato e depressivi dello sviluppo economico.

A fronte di tale articolato quadro di finalità, si deve riconoscere che, come s'è già più

¹² La confisca non corrisponde a un istituto giuridico univoco ma "è noto che la confisca può presentarsi nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è sempre la stessa privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura civile e amministrativa (così Corte, costituzionale, 9 giugno 1961, n. 29); sulle finalità della confisca, si v., tra le altre, Corte costituzionale, 8 ottobre 1996, n. 335, 23 febbraio 2012, n. 34 e 19 ottobre 2012, n. 234, nonché Cass., SS.UU., 3 luglio 1996, n. 18.

volte sottolineato in precedenza, gli ingenti patrimoni oggetto di sequestro e confisca finiscono assai spesso con l'essere male utilizzati quando non del tutto inutilizzati, e che le aziende, in particolare, per lo più falliscono, talora anche prima che ne intervenga la confisca o la relativa definitività. Di conseguenza non si può non riconoscere che il sistema normativamente previsto e/o la sua concreta attuazione risultano, allo stato, inefficienti, quando non addirittura inefficaci¹³.

4.1. Anticipazione dell'affidamento all'ANBSC della gestione dei beni.

A tali caratteristiche negative dell'attuale sistema sembra possibile ovviare, almeno in parte, coinvolgendo sin da subito, o comunque il prima possibile, nell'amministrazione giudiziaria dei beni e delle aziende l'ANBSC, adeguatamente strutturando e professionalizzando quest'ultima, in modo tale da agevolare al massimo l'elaborazione di efficaci strategie di gestione finalizzate a garantire un'amministrazione giudiziaria qualitativamente diversa, pur continuando l'Agenzia a potersi avvalere della collaborazione di uno o più coadiutori, così da poter ovviare alle sue attuali (nonché, verosimilmente, in qualche misura necessariamente strutturali) difficoltà operative, derivanti dalla insufficiente articolazione organizzativa e della scarsità di dotazione di personale e di risorse strumentali, a fronte della mole di beni da gestire/destinare. La disciplina oggi vigente (artt. 38, co. 1, e 110, co. 2, lett. b), c), d) ed e), c.a.m.; art. 104-*bis*, disp. att. c.p.p.) prevede che l'amministrazione giudiziaria dei beni sia conferita all'Agenzia – la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario – soltanto dopo il decreto di confisca di primo grado. In considerazione del notevole lasso di tempo che può intercorrere fino a tale momento, soprattutto nei casi di misure disposte nell'ambito del processo penale, sembra opportuno anticipare il coinvolgimento dell'ANBSC sin dal momento del sequestro. Il d.d.l., invece, prevede di far slittare ulteriormente l'affidamento della gestione dei

¹³ Cfr. quanto riportato in nota 3.

beni all'Agenzia, sino al momento della confisca in grado di appello, evento che, nell'ambito del processo penale, può avvenire anche a distanza di oltre dieci anni dal sequestro. Tale previsione, invero, sembra meritevole di ripensamento, producendo l'effetto di abbandonare, per un tempo quasi doppio rispetto all'attuale, l'amministrazione dei beni all'attuale inefficiente, laddove non addirittura inefficace, sistema di amministrazione.

Secondo il Codice così come risulterebbe a seguito delle modifiche attualmente previste dal d.d.l., fino alla confisca di secondo grado l'ANBSC dovrebbe limitarsi a coadiuvare l'autorità giudiziaria, pur prevedendosi di affidarle, in tale veste, un'articolata serie di compiti. L'Agenzia, infatti, è comunque chiamata a: programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati (art. 110, co. 2, lett. a); utilizzare i dati in suo possesso per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire su tutto il territorio nazionale, in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate (art. 112, co. 4, lett. a); predisporre meccanismi di intervento per effettuare (ma solo ove l'amministratore giudiziario lo richieda) l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito (art. 112, co. 4, lett. b); stipulare protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa (art. 112, co. 4, lett. c); indicare in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria (art. 112, co. 4, lett. d); analizzare i dati acquisiti, nonché le criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione (art. 110, co. 2, lett. a).

In definitiva sembra preferibile affidare, almeno di regola, la piena responsabilità

dell'amministrazione giudiziaria sin dal momento del sequestro (sempre sotto la vigilanza del giudice delegato) all'Agenzia, ferma restando la possibilità per quest'ultima di avvalersi, ove necessario, di coadiutori, nonché, eventualmente, prevedere la possibilità alternativa di nominare direttamente amministratore giudiziario un diverso soggetto, su motivata richiesta della stessa ANBSC.

Ciò, in primo luogo, in quanto così sembra potersi garantire ancor più efficientemente l'intento – dallo stesso d.d.l. fatto proprio (cfr., ad esempio, artt. 110 co. 2, lett. b) e c), c.a.m., come modificati dall'art. 25, co. 1, d.d.l.) – di mirare a una assegnazione provvisoria dei beni e alla migliore programmazione possibile della loro destinazione. L'Agenzia, infatti, ancor meglio del singolo amministratore giudiziario, si propone come soggetto in grado di elaborare le migliori strategie per l'assegnazione e la destinazione dei beni, anche tenendo conto delle sinergie che, in ipotesi, è possibile stabilire tra più beni (o aziende) oggetto di sequestro/confisca.

Inoltre, un'anticipazione dell'affidamento dell'amministrazione dei beni all'ANBSC sembra poter garantire un miglior risultato, con riguardo alla loro gestione, anche sotto il profilo della più agevole funzionalità di un sistema, oggi incentrato su amministratore giudiziario, giudice delegato, Tribunale e Agenzia (quale ausiliario dell'autorità giudiziaria), che verrebbe a semplificarsi notevolmente mediante la diminuzione del numero dei soggetti interagenti. D'altro canto, le perplessità relative alla effettiva capacità dell'ANBSC di sostenere il peso della mole di beni da amministrare paiono poter essere superate in forza della possibilità, per l'Agenzia, di avvalersi della collaborazione di uno o più coadiutori, già riconosciuta dalla disciplina vigente (art. 35, co. 4) e confermata (seppur diversamente disciplinata) anche nella versione derivante dalle modifiche di cui all'art. 13, co. 1, del d.d.l.

4.2. Effettività della priorità dell'uso istituzionale/sociale dei beni.

Un'altra considerazione merita di essere spesa a proposito dell'esigenza di garantire l'effettività del più ampio uso istituzionale e sociale possibile dei beni oggetto di misure patrimoniali, mediante il quale la normativa mira a combattere anche sul piano

culturale il fenomeno criminale.

In proposito la disciplina oggi vigente (art. 48, co. 3, c.a.m.), com'è noto, prevede che i beni immobili, tra le altre destinazioni possibili, oltre che essere utilizzati per fini istituzionali dello Stato (lett. a), o utilizzati dall'ANBSC per finalità economiche (lett. b), possano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, e che tali enti territoriali possano amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito ad un'articolata serie di soggetti sociali.

Nella prassi, l'effettiva possibilità di utilizzo per fini istituzionali o sociali, di fatto, non pare essere adeguatamente garantita, e neanche sufficientemente promossa, a causa del difetto di un essenziale presupposto: l'adeguata informazione sui beni sequestrati e/o confiscati, sulla loro localizzazione e sulle loro peculiari caratteristiche quantitative, ma soprattutto qualitative.

Allo stato la disciplina normativa prevede espressamente: che gli enti territoriali debbano provvedere a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato; che tale elenco debba essere reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente; che esso debba contenere i dati concernenti la consistenza e la destinazione dei beni (art. 48, co. 3, lett. c). Ma tale forma di pubblicità presenta alcune caratteristiche negative.

In primo luogo, rischia di intervenire troppo tardi, quando possono essere trascorsi numerosi anni dal sequestro e le condizioni del bene possono averne già risentito significativamente, se non irrimediabilmente. Inoltre, essa comunque non consente di programmare la specifica destinazione del bene con sufficiente anticipo rispetto al momento della sua disponibilità.

Ancora, il sistema di pubblicità attuale è inefficiente in quanto frammentario, poiché affidato a ciascuno degli enti territoriali interessati per la propria parte, sicché, nel complesso, richiede un maggiore sforzo organizzativo globale e non consente una

più agevole consultazione da parte dei soggetti potenzialmente interessati, che dovrebbero poter attingere da un'unica fonte le informazioni sulle diverse possibilità a loro disposizione. Infine, individua i contenuti delle informazioni da rendere pubbliche in maniera non sufficientemente dettagliata, né idonea affinché gli interessati possano conoscere i dati, soprattutto di carattere qualitativo, necessari per valutare la effettiva possibilità di utilizzo de bene per i propri scopi.

Anche l'ANBSC, del resto, nella disciplina vigente deve pubblicare l'elenco (unicamente) dei beni immobili oggetto di misure patrimoniali solo a seguito della confisca di primo grado ed entro ben sei mesi (art. 38, co. 5, c.a.m.), senza un'espressa previsione di renderne disponibili le caratteristiche quantitative e qualitative.

Meglio sarebbe, fermi restando gli obblighi gravanti in capo ai singoli enti territoriali affidatari dei beni, prevedere un più efficace ed efficiente sistema di pubblicità centralizzato, a opera dell'Agenzia, mediante il quale siano rese disponibili, entro un lasso di tempo dal sequestro ragionevolmente breve, tutte le informazioni necessarie a una valutazione sul possibile utilizzo dei beni, ivi comprese quelle di carattere qualitativo. Del resto, il d.d.l. già prevede (art. 110, co. 2, lett. a) che essa – attraverso il proprio sistema informativo, e mediante un flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari – debba: a) acquisire, tutti i dati, i documenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, e segnatamente, tra gli altri, quelli relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione nonché le informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; b) verificare lo stato dei beni nei medesimi procedimenti, ed accertarne la consistenza, la destinazione e l'utilizzo.

L'attuale non adeguata pubblicità dei beni, oltre a non garantirne l'effettiva possibilità di utilizzo dei beni per fini istituzionali e/o sociali, mina sostanzialmente anche

la effettività della priorità di tale utilizzo rispetto a quello per finalità di lucro (nonché rispetto alla possibilità di destinazione alla vendita). Di fatto risultano vanificate le attuali previsioni normative secondo cui, da un lato, l'utilizzo per finalità di lucro (art. 48, co. 3, lett. c) è consentito, per gli enti territoriali autonomi, solo per i beni che siano rimasti non assegnati per uso istituzionale o sociale (e salvo comunque il reimpiego dei proventi per finalità sociali), nonché, dall'altro, la vendita, a sua volta, è consentita solo per i beni di cui non sia stato possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse (art. 48, co. 5). Invero, sembra evidente che il difetto di pubblicizzazione dei beni rimetta, di fatto, alla sostanziale discrezionalità delle pubbliche amministrazioni di volta in volta coinvolte la scelta tra le alternative dell'uso istituzionale/sociale, da un lato, e dell'uso per finalità di lucro o della vendita, dall'altro.

A tal proposito il d.d.l., anche quanto alla priorità dell'uso istituzionale o sociale rispetto all'uso lucrativo, sembra prefigurare un passo indietro. Nella proposta di riformulazione del testo dell'art. 48, co. 3, lett. c), infatti, si prevede che il trasferimento al patrimonio dell'ente territoriale autonomo possa avvenire direttamente per finalità istituzionali o sociali ovvero, alternativamente, per finalità economiche. A maggior ragione sembra preferibile prevedere espressamente che l'Agenzia debba pubblicare nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili e delle aziende oggetto dei provvedimenti di sequestro (anziché dei soli beni immobili oggetto di confisca di secondo grado, come previsto dal d.d.l.) entro un lasso di tempo decorrente dal sequestro anche po' più ampio di un mese, attualmente previsto dal d.d.l. (decorrente, però, dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado), al fine di garantire la più ampia conoscibilità dei beni sottoposti a misura ed agevolare la conseguente eventuale manifestazione di interesse all'assegnazione provvisoria e/o alla utilizzazione dei beni, così da favorirne la possibilità di assegnazione provvisoria e la migliore programmazione e realizzazione della destinazione finale.